






CONVENZIONE FRA I COMUNI DI GEMMANO, MONDAINO, MONTEFIORE CONCA, MONTEGRIDOLFO, MONTESCUDO, MORCIANO DI ROMAGNA, SAN CLEMENTE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALCONCA DELLE FUNZIONI DELL'UFFICIO DI PIANO

L'anno duemiladodici, il giorno 31 del mese di Agosto, nella Sede dell'Unione della Valconca, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- **il Comune di Gemmano**, in persona de Dott. Giuseppe Mario Puzzo, in qualità di Commissario Prefettizio, domiciliato per la carica presso il Comune di Gemmano, (C.F. PZZGPP61P03G942H), il quale interviene nel presente atto in forza di propria Delibera n.32 del 27.08.2012, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Mondaino**, in persona del Sig. Fabio Forlani, in qualità di Sindaco del Comune di Mondaino, domiciliato per la carica presso il Comune di Mondaino, (C.F. FRLFBA73E25F715P), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 33 in data 22.08.2012, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Morciano di Romagna**, in persona del Sig. Claudio Battazza, in qualità di Sindaco del Comune di Morciano di Romagna, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. BTTCLD61M24H294N), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 56 in data 29.08.2012, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Montefiore Conca**, in persona della Sig.ra Valli Cipriani, in qualità di Sindaco del Comune di Montefiore Conca, domiciliata per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. CPRVLL52T69H294U), la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 36 in data 30.08.2012, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Montegridolfo**, in persona della Sig.ra Nadia Fraternali, in qualità di Sindaco del Comune di Montegridolfo, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. FRTNDA70L50F523O), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 30 in data 22.08.2012, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di Montescudo**, in persona del Sig. Ruggero Gozzi, in qualità di Sindaco del Comune di Montescudo, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. GZZRGR60M30F641R), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 29 in data 29.08.2012, esecutiva ai sensi di legge;
- **il Comune di San Clemente**, in persona del Sig. Christian D'Andrea, in qualità di Sindaco del Comune di San Clemente, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza, (C.F. DNDCST77L05C573A), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 66 in data 28.08.2012, esecutiva ai sensi di legge;

E



l'Unione della Valconca in persona del Presidente Sig. Ruggero Gozzi, domiciliato per la carica presso l'ente di appartenenza (C.F. GZZRGR60M30F641R), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 10 in data 31.08.2012, esecutiva ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è il conferimento all'Unione dei Comuni della Valconca delle funzioni dei Comuni aderenti alla convenzione stessa inerenti l'attività dell'Ufficio di Piano, di cui alla D.A.L. 175/2008 "Piano sociale e Sanitario 2008 – 2010", cap. 3, punto 3.1.1., ed eventuali modifiche ed integrazioni che eventualmente potranno essere apportate con provvedimenti della regione Emilia Romagna.

Art. 2 – Costituzione dell' Ufficio di Piano distrettuale

Gli enti aderenti alla presente convenzione danno atto che il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 1 legittima l'Unione della Valconca a stipulare con l'Azienda u.s.l. di Rimini una successiva convenzione per la costituzione dell' Ufficio di Piano di ambito distrettuale o a subentrare in quella esistente, secondo la normativa regionale richiamata nell'articolo stesso per l'esercizio in forma associata e integrata delle funzioni di programmazione del sistema socio-sanitario locale e di regolazione delle attività svolte dai soggetti che ivi operano, di gestione dei servizi e degli interventi programmati, di monitoraggio.

Art. 3 Funzioni conferite

Sono gestite in forma associata ed integrata le seguenti funzioni ed attività:

a) Funzione di programmazione sociale e socio – sanitaria di ambito distrettuale:

- a1) attività di programmazione socio-sanitaria di ambito distrettuale, compresa quella inerente l'area nella non-autosufficienza, da esercitarsi nei modi e nelle forme previste dalla normativa statale e regionale;
- a2) progettazione, pianificazione e validazione degli interventi;


b) Funzione di regolazione di ambito distrettuale:

- b1) regolamentazione dell'accesso ai servizi e alle prestazioni e di contribuzione degli utenti al finanziamento dei costi;
- b2) attività autorizzatoria e di controllo per l'accreditamento;
- b3) sorveglianza e monitoraggio del processo di costituzione delle ASP, così come stabilito dal Programma di trasformazione approvato dal Comitato Distretto.

c) Attuazione dei servizi ed interventi programmati:

- c1) coordinamento, organizzazione, programmazione operativa e gestione dei punti di accesso alla rete dei servizi;
- c2) coordinamento, organizzazione e gestione delle attività di presa in carico e formulazione dei progetti individualizzati;
- c3) coordinamento, organizzazione e gestione dei processi erogativi;
- c4) governo operativo della integrazione della professionalità e dell'organizzazione dei servizi sociali e sanitari, della integrazione con gli interventi e le attività del terzo settore, da attuarsi di norma mediante gli organi di gestione degli accordi di programma sulle diverse aree tematiche.

d) Funzioni di supporto, monitoraggio e impulso:



- d1) attività istruttoria ovvero di analisi, studio, formulazione di proposte preordinate alla adozione degli atti di programmazione socio-sanitaria di ambito distrettuale;
- d2) supporto tecnico amministrativo al Comitato di distretto;
- d3) attività di verifica, monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei programmi, compreso quelli inerenti l'area della non-autosufficienza;
- d4) predisposizione di uno schema tipo di convenzione per il conferimento delle deleghe all'azienda Usl di Rimini, che disciplini, tra l'altro, le modalità di controllo della qualità e dell'economicità dei servizi resi dall'Azienda Usl;
- d5) impulso e coordinamento della raccolta dei dati di rilevazione e controllo dei servizi delegati all'AUSL.

Funzioni di supporto alla attività di regolazione di ambito distrettuale:




- d6) attività istruttoria ovvero di analisi, studio, formulazione di proposte preordiate alla adozione degli atti di regolamentazione dell'accesso ai servizi e alle prestazioni e di contribuzione degli utenti al finanziamento dei costi;
- d7) attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento;
- d8) attività istruttoria e di monitoraggio per la costituzione delle ASP;

Attività di impulso all'attuazione dei programmi:

- d9) gestione amministrativa e finanziaria delle risorse inerenti i Programmi finalizzati e i progetti previsti nei Piani di zona per la salute ed il benessere sociale, con esclusione di quelli inerenti l'area della non-autosufficienza;
- d10) presidio e promozione di progetti sociali e sociosanitari integrati con altre politiche (educative, culturali, ambientali, del lavoro ecc.);
- d11) definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra servizi dell'ambito distrettuale;
- d12) coordinamento dei tavoli tecnici degli accordi di programma sulle diverse aree tematiche per un efficace governo delle iniziative di integrazione delle professionalità e dell'organizzazione dei servizi sociali e sanitari, di integrazione con gli interventi e le attività del terzo settore e di integrazione territoriale.

Art. 4 – Modalità del trasferimento delle funzioni

- 1) il conferimento all'Unione delle funzioni di cui alla presente convenzione avviene con decorrenza 31.08.2012.
- 2) Da tale data l'Unione assume le competenze, le funzioni e le attività di cui al precedente art. 3 riguardanti le materie oggetto del conferimento.
- 3) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai comuni, dotandosi di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia e per adeguare progressivamente l'organizzazione delle funzioni fino al loro pieno regime organizzativo.
- 4) L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa di cui al precedente comma, attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato dall'art. 6 della presente convenzione.
- 5) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato dall'art. 8 della presente convenzione.
- 6) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali che verranno messi a disposizione e formalizzati da parte dei soggetti proprietari con successivi atti negoziali.



- 7) Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta i regolamenti in vigore nel comune sede dell'Unione.

Art. 5 – Sede dell' Ufficio di Piano




La sede legale dell' Ufficio di Piano, in accordo con l'Ausl, è a Riccione in Via Vittorio Emanuele II, 2.

Art. 6 – Dotazione organica e trasferimento del personale.

1. L'Ufficio di Piano sarà diretto da un Responsabile nominato dal presidente dell'Unione della Valconca.
2. Con atti dell'Ufficio di Presidenza, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale da assegnare all'Ufficio di Piano, in accordo con gli altri enti che concorrono alla sua costituzione, individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
3. Il Programma dell' Ufficio di Piano, prevederà in accordo con gli altri enti interessati, in particolar modo: l'individuazione del Responsabile; le figure professionali individuate per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente art.3 della presente convenzione e le relative competenze; le modalità operative di svolgimento delle funzioni medesime, anche tramite l'organizzazione in più articolazioni gruppi o tavoli di lavoro, cui può essere delegata dal Responsabile l'attività.
4. I comuni aderenti all'Unione possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi del precedente art. 3 della presente convenzione.
5. L'Unione può avvalersi di altro personale assunto direttamente nella varie forme consentite dalla legge o mediante contratti di lavoro autonomo.

Art. 7 – Rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni aderenti all'Unione, la proposta adottata dall'Ufficio di Presidenza del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi, ripartiti in base all'art. 8 comma 2).
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dal proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta periodicamente ed indicativamente al 30 giugno e al 15 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.
4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.
5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvato nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli



investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene mobile o immobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

Art. 8 – Riparto delle spese

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.
2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dall'Ufficio di Piano, in base a popolazione generale, popolazione target, residenza dell'utenza, o altre modalità che verranno comunque stabilite volta per volta per ogni singolo servizio/attività in sede di approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente.
3. I Comuni si impegnano a provvedere al trasferimento all'Unione delle risorse finanziarie di propria competenza in due rate semestrali anticipate, entro il primo mese del semestre stesso, salvo conguaglio in seguito alla rendicontazione dell'esercizio.
4. Nel determinare la somma da porre a carico dei Comuni aderenti all'Unione e da mandare a riparto si terrà conto di quanto stabilito dagli accordi/convenzioni con altri Enti e delle quote derivanti dalla loro partecipazione.

Art. 9 – Contenuti e periodicità delle informazioni da fornire ai Comuni aderenti all'Unione


1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
2. Il rapporto con i Comuni viene garantito da incontri periodici della Conferenza dei Responsabili dei Servizi Sociali Comunali e del Responsabile dell'UFFICIO DI PIANO, aventi per oggetto i contenuti dell'andamento dei Servizi sia dal punto di vista tematico sia amministrativo, avente funzione di Gruppo Tecnico di Coordinamento.
3. Il Responsabile dell'UFFICIO DI PIANO, promuove inoltre incontri periodici con la Conferenza degli Assessori dei singoli Comuni per valutare l'andamento del percorso dell'UFFICIO DI PIANO medesimo.
4. Il Presidente dell'Unione, entro il 15 settembre di ciascun anno, informa i Comuni componenti l'Unione sullo stato di attuazione della convenzione nonché sullo stato di attuazione dei singoli programmi e progetti inerenti la funzione conferita, mediante apposita relazione redatta dal Direttore Generale dell'Unione e dal Responsabile dell'UFFICIO DI PIANO.

Art. 10 – Decorrenza e durata della convenzione

Il conferimento delle funzioni relative all'Ufficio di Piano all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorrono dal termine indicato all'art. 4, comma 1, ed hanno durata pari a quella dell'Unione della Valconca; i Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne periodicamente i contenuti al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

Art. 11 – Revoca del conferimento della funzione all'Unione

1. La revoca di un Comune del conferimento della presente funzione all'Unione è deliberata dal Consiglio Comunale del comune interessato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.



2. La revoca di un Comune non fa venir meno tuttavia la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
3. Il Comune revocante non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
4. Non è consentita la revoca parziale della presente convenzione.
5. In caso di revoca il personale già dipendente del Comune revocante ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della stipula.

Art. 12 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non di addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono deferite al giudice competente.
3. Foro competente è quello di Rimini.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia allo Statuto dell'Unione ed agli Statuti dei Comuni aderenti all'Unione, nonché alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 14 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Gemmano

Il Sindaco del Comune di Mondaino

Il Sindaco del Comune di Montefiore Conca

Il Sindaco del Comune di Montegridolfo

Il Sindaco del Comune di Montescudo

Il Sindaco del Comune di Morciano di Romagna

Il Sindaco del Comune di San Clemente

Il Presidente dell'Unione della Valconca

Handwritten signatures of the representatives of the municipalities and the Union President, corresponding to the list of names on the left. The signatures are written in black ink on a background of horizontal dotted lines.

A large, stylized handwritten signature located at the bottom right corner of the page.